

Legge sul diritto d'autore: aggiornarla per ripristinarne il fine di tutela degli autori in generale e dei traduttori in particolare

LA LEGGE N. 633/41: COSA PREVEDE

La Legge n. 633/41 sulla *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* (LDA) è nata e si è evoluta in relazione con la normativa internazionale, a partire dalla *Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche* (1886), passando per le integrazioni dovute alla sottoscrizione di patti internazionali e al recepimento di norme comunitarie, fino all'attuale necessità di ulteriore integrazione legata alla *Direttiva Europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale*.

La LDA tutela le traduzioni letterarie e **sancisce lo status di autore del traduttore:**

Art. 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua..."

Art. 7: "È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro."

LE "MAGLIE DEBOLI" DELLA LDA

Il traduttore, quale autore della traduzione, detiene in origine tutti i diritti esclusivi, morali e patrimoniali, sulle traduzioni. Insieme agli altri autori è alla base del settore economico-culturale che dello sfruttamento dei diritti degli autori vive: l'editoria. L'intero sistema si fonda sulla necessità di tutelare l'attività creativa: se un autore producesse opere che chiunque potesse sfruttare senza adeguato riconoscimento economico sarebbe presto costretto a cambiare mestiere, col conseguente impoverimento culturale ed economico della società. **Ma per poter vivere del proprio lavoro il traduttore dev'essere sostenuto da**

un'impalcatura normativa solida, coerente e al passo con i tempi. La LDA non è mai stata sottoposta a un aggiornamento organico e contiene “maglie” deboli che consentono alla parte più forte di imporre contratti molto squilibrati.

Le “maglie deboli” della LDA sono articoli che stabiliscono un principio di tutela **“salvo patto contrario”** e previsioni specifiche che si prestano a essere usate per privare i traduttori dei loro diritti. Un esempio è la **modalità di calcolo del compenso per le traduzioni**. Secondo l'art. 130, il compenso dell'autore dev'essere costituito da una partecipazione ai profitti dell'opera in base al prezzo di copertina delle copie vendute (**royalty**). La legge dà poi la *facoltà* di scegliere un **compenso “a stralcio”** (una cifra x a cartella), con la possibilità di formule miste. **Gli editori hanno trasformato l'eccezione in prassi e i traduttori sono oggi lavoratori a cottimo sottopagati e costretti a svendere o regalare i propri diritti d'autore**. Il compenso a stralcio basta a malapena a remunerare i mesi di lavoro ed è del tutto inadeguato a retribuire lo **sfruttamento dei diritti fino a 20 anni**. Pur trattandosi infatti solo del **termine massimo consentito**, la maggior parte degli editori lo impone d'ufficio ai traduttori. Un contratto equo dovrebbe quindi prevedere le royalty e, nei contratti senza royalty, bisognerebbe passare dal contratto di edizione a termine (in cui l'editore può effettuare un numero illimitato di edizioni nel termine contrattuale) al contratto di edizione “per edizione” (che limita l'uso dei diritti a un numero definito di edizioni e di copie per edizione) e/o andrebbe prevista un'integrazione del compenso o l'obbligo di rinegoziazione superata una certa soglia di vendite, con termine massimo di cessione diritti almeno dimezzato. **La prassi attuale** (compenso a stralcio per lungo termine senza possibilità di rinegoziazione) è **contraria ai principi della nuova direttiva europea**.

Di esempi indebolenti come quello dell'art. 130 se ne potrebbero fare altri.

PREVIDENZA SOCIALE, MERCATO DIGITALE ED EQUO COMPENSO

Alle debolezze della legge si aggiunge la mancanza di integrazioni su aspetti che, per ragioni storiche, non potevano essere affrontati nel 1941, come **previdenza sociale e mercato nell'era digitale**, e mentre le forme di sfruttamento delle opere si sono moltiplicate, in assenza di tutele normative i diritti e i compensi degli autori sono stati erosi da prassi scorrette. Non così in altri paesi. Con l'Ordinanza n. 1348/2014, la Francia ha riformato le norme sul contratto di edizione e integrato la propria legge (Code de la Propriété Intellectuelle) affinché

il contratto di edizione accogliesse disposizioni per accordare tutti i suoi principi alle edizioni digitali, imponendo anche la revisione degli accordi stipulati prima dell'entrata in vigore della legge. Ha inoltre sancito il principio della **remunerazione “juste et équitable”**, con criteri per il suo calcolo. In Italia, nel vuoto normativo gli editori hanno semplicemente aggiunto i diritti digitali al lungo elenco di quelli che, nei loro contratti standard, vengono ceduti dai traduttori senza ulteriore remunerazione. **In questo quadro il “diritto d'autore” tutela soprattutto le imprese, a discapito degli autori.**

LA DIRETTIVA UE: REMUNERAZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA

I nodi sono richiamati anche dalla **Direttiva UE sul diritto d'autore nel mercato unico digitale**, che sostiene la necessità di rafforzare i diritti degli autori a livello contrattuale.

Al considerando 42, afferma che la stipula di contratti di lunga durata *“offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. (...).*

Questo principio viene successivamente ribadito nell'**articolo 18 (Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata)**, al comma 1:

“Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.”

RECEPIRE LA DIRETTIVA EUROPEA

È auspicabile che, di fronte alla necessità di recepire la direttiva europea, il legislatore italiano non si limiti a fare il minimo indispensabile per un adeguamento formale, mettendo alla normativa qualche pezza che manterrebbe l'Italia tra le ultime ruote del carro nella tutela dei diritti degli autori, ma

intraprenda finalmente **un'azione di aggiornamento seria, che restituisca un senso alla legge e a tutti gli autori, traduttori compresi, i loro diritti.**

Occorre agire sia sul pilastro della LDA, non da stravolgere ma da integrare, sia intorno alla legge, per corredarla di nuovi strumenti normativi che armonizzino i diversi aspetti rilevanti per gli autori, gli artisti interpreti ed esecutori e tutti i protagonisti dei settori culturali inseriti nel sistema del diritto d'autore. Il fine è **arrivare a un quadro d'insieme più completo, equilibrato e funzionale,** nell'interesse generale.

UN PIANO DI LAVORO ORGANICO

È necessario approntare un gruppo e un piano di lavoro che, tenendo conto della normativa italiana, europea e internazionale, nonché dell'ultima direttiva UE, preveda:

- 1) la **revisione della LDA** con l'obiettivo primario di rafforzare e integrare le previsioni a tutela degli autori;
- 2) l'**emanazione di ulteriori atti** (per esempio testi specifici sulla **previdenza** degli autori e su un **fondo strutturale** per la sovvenzione delle traduzioni verso l'italiano) che la completino.